

## **Allegato 1.2**

### **DOCUMENTO ILLUSTRATIVO DI MODALITA' GESTIONALI DI UN ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE DA ATTIVARSI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE**

1. La gestione dell'esercizio di somministrazione alimenti e bevande della piscina comunale è finalizzata ad assicurare, all'interno della struttura, una migliore accoglienza ed una gradevole permanenza agli utenti.
2. Il servizio deve essere organizzato all'interno della piscina comunale, come segue:
  - a) Nell'orario di accesso alle vasche (previsto dalle ore 8,30 alle ore 19,30), il servizio è rivolto esclusivamente al pubblico che accede all'impianto dietro pagamento di apposito biglietto o in forma organizzata.
  - b) Dopo l'orario di chiusura dell'accesso alle vasche (previsto per le ore 19,30) il servizio è a disposizione dei frequentatori del parco della piscina comunale.
3. L'attività di gestione deve essere esercitata nell'ambito dei locali a ciò destinati e nelle aree esterne di pertinenza assegnate (come da autorizzazione edilizia di volta in volta rilasciata).
4. Il Comune mette a disposizione del concessionario l'arredamento e le attrezzature di sua proprietà, rinvenibili nei locali della piscina.
5. E' fatto obbligo al concessionario:
  - a) di presentare ad ogni inizio di stagione estiva, la comunicazione tramite il SUAP-ER di inizio attività (SCIA) ai sensi della L.R. 14/2003 e del Reg. CE 852/2004 per l'esercizio della suddetta attività, subordinata al possesso dei requisiti di legge ed all'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della L. 283/1962, nonchè di osservare nella gestione le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'attività stessa e per i piccoli trattenimenti (art. 68 T.U.L.P.S.) o per pubblici spettacoli.
  - b) di applicare prezzi di vendita non superiori a quelli praticati dagli altri esercizi consimili esistenti sul territorio comunale. All'interno del locale deve essere affisso in modo ben visibile il listino dei prezzi praticati.
  - c) di curare che l'esercizio sia sempre fornito di tutto quanto sia necessario per la migliore esecuzione del servizio e di accertarsi che i generi di consumo siano genuini e della migliore qualità. (L'accesso al locale bar da parte dei fornitori dal cancello carraio è consentito solamente il mattino, sino alle ore 9,00).
  - d) di non utilizzare per la somministrazione al pubblico contenitori in vetro od altro materiale friabile che possa costituire pericolo per gli utenti dell'area della piscina comunale.
  - e) di mantenere nell'esercizio il personale qualitativamente e quantitativamente necessario alla gestione. Qualora si avvalga di lavoro subordinato, il concessionario deve rispettare le norme di legge e regolamentari e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi e salariali, sia per gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi. Resta in facoltà del Comune di esigere l'allontanamento immediato delle persone non ritenute idonee o che abbiano contravvenuto alle regole imposte dalle disposizioni legislative disciplinanti l'esercizio della attività.
  - f) di non utilizzare i locali e le aree in concessione per usi diversi da quelli cui sono destinati, se

non previa autorizzazione del Comune.

- g) di provvedere all'organizzazione, nelle ore serali, di una attività di sorveglianza, con apposito personale, del comportamento dei frequentatori del parco della piscina comunale, ad evitare infrazioni alle regole comportamentali, in collaborazione e coordinamento con la Polizia Municipale;
  - h) di provvedere alla chiusura dei cancelli di accesso al parco entro mezz'ora dal termine dell'attività, assicurandosi dell'avvenuto deflusso delle persone;
  - i) di utilizzare, per la normale diffusione della musica nei punti autorizzati, impianti dotati di limitatore elettronico del livello di potenza della diffusione sonora, nel rispetto della normativa specifica e delle prescrizioni che potranno essere impartite. Eventuali eccezioni per musica dal vivo o altro dovranno essere preventivamente autorizzate ed avere termine comunque non oltre le ore 23,00;
  - j) di non utilizzare altri strumenti di diffusione sonora (tipo microfono) se non per cause di emergenza o pericolo imminente;
  - k) di consentire l'effettuazione dei necessari controlli fonometrici, se richiesto in contraddittorio tra le parti;
  - l) di rispettare rigorosamente gli orari di chiusura previsti, con la interruzione contestuale di ogni forma di attività (compreso la musica di fondo) agevolando conseguentemente il normale deflusso delle persone ancora presenti.
  - m) di effettuare la regolare pulizia, oltre che dei locali, dei servizi, delle attrezzature e delle aree di pertinenza, anche delle aree verdi, garantendo il rispetto delle normali condizioni igieniche ambientali.
6. Il concessionario assume l'intera, diretta e personale responsabilità della gestione e di ogni danno che dalla gestione, per fatto proprio o di collaboratori o dipendenti, anche colposo, possa derivare al Comune od a terzi, secondo le norme vigenti. Il concessionario deve pertanto garantire una congrua copertura assicurativa per il rischio R.C.T. (responsabilità civile verso terzi), R.C.O. (responsabilità civile prestatori d'opera), incendio e danno alle strutture.
7. Il Comune resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità anche per danni a persone e cose in dipendenza di tumulti o risse che dovessero verificarsi all'interno del locale o nelle aree in affidamento durante l'attività gestionale od altre attività espletate o consentite al concessionario che deve inoltre tenere perfettamente estraneo il Comune in tutti i rapporti con i terzi, sia che attengano a contratti e forniture, sia che attengano a rapporti con gli utenti.
8. Il concessionario assume a proprio carico l'intero onere della gestione dell'esercizio di somministrazione alimenti e bevande all'interno dell'area della piscina comunale, ivi compreso il ripristino degli eventuali danni arrecati dagli utenti.
9. Il concessionario è tenuto a condurre la gestione dell'esercizio di somministrazione alimenti e bevande all'interno dell'area della piscina comunale, con la massima diligenza e correttezza e nel più assoluto rispetto della moralità pubblica, correttezza e riservatezza nei confronti degli utenti, ai quali deve essere garantito il massimo grado di comfort possibile.
10. Nell'ambito della gestione, il concessionario può organizzare attività collaterali di animazione serale in grado di consentire al pubblico cittadino delle diverse fasce d'età, frequentatore del parco della piscina comunale, di usufruire di iniziative ricreative e culturali.
11. Il programma delle iniziative ricreative e culturali, a carattere gratuito e, quindi, senza obbligo di

consumazione nè di pagamento del biglietto d'ingresso, deve essere comunicato dal concessionario al Comune all'inizio della gestione. Le iniziative si potranno svolgere per 1 (uno) giorno alla settimana, salvo che nei giorni di maltempo. Il concessionario può organizzare, nell'arco di ogni anno, due manifestazioni a pagamento, nel rispetto delle procedure amministrative previste. Le iniziative ricreative e culturali devono svolgersi senza arrecare disturbo alla quiete pubblica. L'effettuazione delle iniziative deve essere preventivamente assentita dal Comune che ne valuterà l'opportunità, in relazione ai disposti di cui sopra ed alle eventuali esigenze di polizia locale, ed alla possibile concomitanza di altre manifestazioni organizzate direttamente o patrocinate od autorizzate dal Comune.

12. Le manifestazioni e gli spettacoli promossi dal concessionario, possono essere tenuti solamente previa comunicazione al Comune ed ottenimento delle prescritte autorizzazioni laddove necessario.
13. All'interno dei locali e nelle aree di pertinenza, restano comunque vietate manifestazioni, riunioni ed attività in genere non compatibili con la convenienza ed il decoro della struttura o che possano recare disturbo alle attività ricreative e/o sportive in atto.
14. Il Comune si riserva di accedere ai locali ed alle aree e di procedere a controlli ed ispezioni sulle modalità di conduzione dell'esercizio e sul rispetto delle condizioni poste, in qualsiasi momento, a mezzo di propri tecnici e funzionari, senza obbligo di preavviso e senza che ciò escluda la responsabilità del concessionario circa il funzionamento ed il perfetto stato d'uso della struttura.
15. Al termine dell'affidamento il concessionario non può accampare pretesa alcuna in ordine all'avviamento commerciale dell'esercizio, nè nei confronti del Comune nè nei confronti di eventuale successivo concessionario.
16. La gestione dell'esercizio di somministrazione alimenti e bevande all'interno dell'area della piscina comunale, può essere revocata dal Comune in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata, qualora gravi ed inderogabili esigenze di pubblico interesse rendano incompatibile la prosecuzione dell'attività.
17. L'esercizio dell'attività di somministrazione può essere sospeso dal Comune in qualsiasi momento, con decisione motivata, senza diritto del concessionario ad indennizzo alcuno, nei seguenti casi:
  - a) cessazione dell'attività o fallimento del concessionario;
  - b) cancellazione del concessionario dal Registro Esercenti il Commercio per somministrazione alimenti e bevande;
  - c) violazioni di legge o degli obblighi contrattualmente assunti dopo che, salvo il caso di recidiva, il concessionario, diffidato, non abbia ripristinato nel termine assegnato le condizioni previste contrattualmente.
18. In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali da parte del concessionario per:
  - a) chiusura dell'esercizio (anche breve) nella fascia oraria di apertura al pubblico in orario o giorno non concordato con il Comune;
  - b) mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura;
  - c) mancata attuazione di interventi di pulizia o di manutenzione ordinaria;
  - d) violazioni di regole comportamentali e gestionali previste dalla convenzione segnalate da fondati reclami inoltrati al Comune dagli utenti;

il Comune ha facoltà di applicare una penale contrattuale compresa discrezionalmente, secondo

gravità, €. 50,00 (euro cinquanta) a €. 500,00 (euro cinquecento).

19. La sanzione è applicata, rivalendosi per la somma corrispondente sul deposito cauzionale:

- a) previa contestazione al concessionario dell'inadempienza od abuso rilevato, allorquando le giustificazioni addotte in proposito nel termine fissato non siano ritenute plausibili;
- b) nel caso di mancata attuazione di interventi di manutenzione ordinaria, previa fissazione di un termine per provvedere alla eliminazione delle cause che hanno originato la contestazione, dopo l'inutile decorso del termine fissato.